CITTA' DI TAURISANO
Provincia di Lecce
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Telefono: n. 0833/626411– fax: n. 0833/622442
e-mail: ragioneria@comune.taurisano.le.it

CITTA' DI TAURISANO
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.05.2008
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13.07.2012

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Soggetti passivi all'addizionale comunale all'IRPEF

1. L'addizionale IRPEF si applica sui redditi dei contribuenti avendi domicilio fiscale nel Comune di Taurisano alla data del 1° gennaio dell'anno di rif erimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 3 – Criteri di calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. L'addizionale è pagata dai contribuenti assoggettati a IRPEF.

2. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili per la medesima.

3. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 4 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, per l'anno 2012, nella misura dello 0,8%.

2. L'aliquota è fissata annualmente dal Comune e non può eccedere la misura di 0,8% punti percentuali.

3. Per ogni annualità il Comune, con delibera consiliare, può variare la predetta aliquota, nel limite stabilito dalle normative vigenti, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio considerato.

4. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

5. La deliberazione con cui viene disposta la variazione dell'aliquota è efficace dalla data di pubblicazione della stessa nel sito informatico individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Per l'addizionale comunale all'IRPEF di cui al presente regolamento non vengono stabilite esenzioni.

Articolo 6 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune di Taurisano, attraverso l'apposito codice tributo assegnato.

2. I versamenti in acconto e a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Articolo 7 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni normative vigenti.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° genna io 2008.